

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAINIERI, ALESSANDRI, ALLASIA, BENAMATI, BITONCI, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, CALLEGARI, CAPARINI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIBELLI, GIDONI, GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LIBÈ, LUNARDI, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MOTTA, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della
nascita di Giuseppe Verdi

Presentata il 17 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede, in occasione della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi nell'anno 2013, l'erogazione di un contributo straordinario in favore della provincia di Parma.

Il finanziamento in questione è infatti destinato a concorrere alla realizzazione di una serie di iniziative e di manifestazioni di rilevanza culturale e artistica, finalizzate a valorizzare e ad accrescere il ricordo del ruolo del celebre compositore.

In particolare, con il compito di formulare gli indirizzi generali per la ri-

partizione del contributo, è prevista l'istituzione di un apposito comitato promotore, presieduto dal presidente della provincia di Parma, e del quale fanno parte, tra gli altri, il presidente della regione Emilia-Romagna e altri membri specificamente nominati dal presidente della provincia di Parma e dal sindaco del comune di Busseto.

Le celebrazioni saranno poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Tra le attività che potranno essere realizzate nell'ambito del contributo che è

erogato, rientrano anche la rivalutazione e la valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici « Corale Giuseppe Verdi » di Parma, con la prospettiva di inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche.

Al fine di incrementare l'efficienza e la funzionalità della Fondazione Teatro Regio di Parma, il provvedimento prevede l'inserimento di tale Fondazione tra le fondazioni beneficiarie e che ottengono i contributi erogati dallo Stato nell'ambito dei fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Per la fondazione Teatro Regio di Parma e per i dipendenti a tempo, quali le masse artistiche (coro e orchestra) tecnici, macchinisti eccetera ciò rappresenterebbe un ottimo intervento, potendo assicurare loro maggiore certezza di sovvenzioni annuali e di occupazione.

Nato a Le Roncole, vicino a Busseto (Parma), il 10 ottobre 1813 da un oste e da una filatrice, Giuseppe Verdi manifestò precocemente il suo talento musicale, come testimonia la scritta posta sulla sua spinetta dal cembalaro Cavalletti che, nel 1821 la riparò gratuitamente « vedendo la buona disposizione che ha il giovinetto Giuseppe Verdi d'imparare a suonare questo strumento »; la sua formazione culturale e umanistica avvenne soprattutto attraverso la frequentazione della ricca biblioteca della Scuola dei gesuiti a Busseto, tuttora *in loco*.

I principi della composizione musicale e della pratica strumentale gli vennero da Ferdinando Provesi, maestro dei locali filarmonici; ma fu a Milano che avvenne la formazione della sua personalità.

Non ammesso a quel conservatorio (per aver superato i limiti di età), per la durata di un triennio si perfezionò nella tecnica contrappuntistica con Vincenzo Lavigna, già « maestro al cembalo » del Teatro alla Scala, mentre la frequentazione dei teatri milanesi gli permise una conoscenza diretta del repertorio operistico contemporaneo.

L'ambiente milanese, influenzato dalla dominazione austriaca, gli fece anche co-

noscere il repertorio dei classici viennesi, soprattutto quello del quartetto d'archi. I rapporti con l'aristocrazia milanese e i contatti con l'ambiente teatrale decisero anche sul futuro destino del giovane compositore: dedicarsi non alla musica sacra come maestro di cappella, o alla musica strumentale, bensì in modo quasi esclusivo al teatro in musica.

A trentaquattro anni il compositore ha ormai raggiunto una fama internazionale; le sue opere si rappresentano con frequenza in tutti i teatri del mondo e vengono commissionate dai principali teatri italiani.

Verdi, che era stato eletto deputato nel primo Parlamento italiano e che su richiesta di Cavour aveva composto l'*Inno delle nazioni* per l'inaugurazione dell'Esposizione universale di Londra del 1862, vide con crescente preoccupazione l'assenza di un sentimento di appartenenza nella nazione appena a creata e non cessò di additare modelli nei quali riconoscere un patrimonio culturale comune. Alla morte di Rossini (13 novembre 1868) propose una messa da *Requiem*, omaggio collettivo dei maestri italiani al massimo esponente dell'arte loro (1869) e, rielaborando *La forza del destino* scrisse una sinfonia la cui articolazione è modellata su quella del rossiniano « Guglielmo Tell ».

Davanti al diffondersi in Italia della musica strumentale d'oltralpe Verdi reagì componendo un quartetto (Napoli, 1° aprile 1873) per dimostrare che sapeva combattere il « nemico » con le sue stesse armi e, alla morte di Alessandro Manzoni, decise di comporre lui stesso, sviluppando il già fatto nell'ultimo movimento della collettiva Messa per Rossini, un *requiem*, che di quella composizione ritiene l'articolazione testuale e l'alternanza di spessori sonori.

La morte di Verdi, il 27 gennaio 1901, segna la conclusione di un'era della vita italiana; l'apoteosi del suo funerale coincide invece con l'inizio della parabola crescente della fortuna dell'opera sua, mai come oggi viva e attuale sulle scene di tutto il mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contributo straordinario).

1. Ai fini delle celebrazioni della ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi nel 2013, è autorizzato un contributo straordinario di 12.000.000 di euro per il triennio 2008-2010 in favore della provincia di Parma.

2. Il contributo di cui al comma 1 è diretto alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nella provincia di Parma.

ART. 2.

(Finalità del contributo).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è finalizzato, in particolare, a concorrere:

a) alla realizzazione di convegni, seminari, ricerche e pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Giuseppe Verdi;

b) all'attuazione di mostre e di iniziative, anche a carattere didattico, finalizzate alla divulgazione dell'opera dell'artista;

c) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi verdiani ubicati in provincia di Parma e all'eventuale acquisto, da parte della provincia di Parma, di edifici e di locali da asservire in favore della memoria di Giuseppe Verdi, per i quali la medesima provincia di Parma può provvedere al relativo utilizzo, anche tramite convenzioni o accordi di programma,

con enti, istituzioni e associazioni, su progetti specifici finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della figura di Giuseppe Verdi nonché alla promozione e allo svolgimento di attività culturali;

d) all'istituzione di borse di studio per studenti dell'università degli studi di Parma particolarmente meritevoli;

e) alla rivalutazione e alla valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici « Corale Giuseppe Verdi » di Parma, con la prospettiva di inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;

f) al recupero, al restauro e al riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;

g) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse da associazioni e da istituzioni che hanno come scopo la diffusione delle opere e la salvaguardia della figura di Giuseppe Verdi o comunque finalizzate alla valorizzazione del ruolo artistico e culturale di Giuseppe Verdi;

h) alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture degli immobili dedicati o comunque riferibili a Giuseppe Verdi. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 1;

i) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

ART. 3.

(Comitato promotore).

1. È istituito un comitato promotore per le celebrazioni verdiane presieduto dal presidente della provincia di Parma e composto dal presidente della regione Emilia-Romagna, dal sindaco del comune di Busseto, o da loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal presidente della provincia di Parma e quattro nominati di concerto dal sindaco del comune di Busseto e dal sindaco del comune di Villanova sull'Arda.

2. Nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

3. Al termine delle celebrazioni, il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il comitato promotore può costituire un comitato d'onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

ART. 4.

(Teatro Regio di Parma).

1. Ai soli fini dell'ottenimento dei contributi pubblici concessi nell'ambito dei fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, a decorrere dall'anno 2009 la Fondazione Teatro Regio di Parma è inserita tra le fondazioni di cui all'articolo 6, primo comma, della medesima legge n. 800 del 1967 ed è riconosciuta fonda-

zione di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Disposizioni contabili).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio della provincia di Parma.

2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese relative al contributo di cui all'articolo 1 provvede la provincia di Parma secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate allo scopo adottate dal consiglio provinciale.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2010 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



16PDL0016400